

Delibera del Consiglio Metropolitanano

n. 18 del 10/05/2023

su proposta del/della Consigliere/a Delegato/a per il Diritto allo Studio
(sostituisce delibera del Consiglio provinciale n. 6960 del 20 luglio 1976 e
s.m.i.)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
INTITOLATE ALLA MEMORIA DI CARLO NICOLAZZI A FAVORE DEI FIGLI
DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

Premesso che:

- con testamento olografo in data 15.05.1960 pubblicato in data 14.05.1974 la dott.ssa Francesca Nicolazzi disponeva *“Lascio erede in tutto il mio asse, detratti i legati che seguono, l'Amministrazione della Provincia di Torino per la creazione di borse di studio annuali da assegnare a studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori figli di dipendenti dell'amministrazione della Provincia di Torino. Desidero che tali borse di studio si intitolino al nome di mio fratello Comm. Avv. Prof. Carlo Nicolazzi e che non siano unite ad altre fondazioni....”*
 - si ritiene opportuno adeguare la volontà e la finalità della testatrice alla disciplina oggi vigente la quale dispone che *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età.”* (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622).
 - si ritiene altresì opportuno assegnare borse di studio di un importo tale da incentivare i potenziali beneficiari al profittevole raggiungimento dei più alti gradi di studio.
-

Art.1

Vengono annualmente assegnate borse di studio intitolate a Carlo Nicolazzi, a favore degli studenti che hanno superato la scuola dell'obbligo, conseguendo il Diploma di istruzione secondaria superiore, figli di dipendenti in servizio della Città metropolitana di Torino (subentrata alla Provincia di Torino *ex lege* 56/2014), esclusi i dipendenti di altri Enti distaccati.

Art. 2

Il bando relativo viene approvato con decreto annuale del/della Consigliere/a Delegato/a per l'Istruzione ed il Diritto allo Studio.

Art. 3

Il numero e l'importo delle borse di studio vengono determinati annualmente in base alle risorse disponibili derivanti dal patrimonio dell'eredità, attraverso la formazione di una graduatoria secondo i criteri sotto indicati.

Si stabilisce altresì che per motivare i beneficiari e adempiere alla volontà della testatrice, l'importo di ciascuna borsa di studio non deve essere inferiore a 1000,00 (mille/00) euro per l'anno 2023, salvo eventuali incrementi per gli anni successivi, da stabilire con decreto annuale di approvazione del bando.

Art. 4

I criteri per l'assegnazione delle borse sono i seguenti:

- essere figli di dipendenti in servizio presso la Città metropolitana di Torino, subentrata alla Provincia di Torino *ex lege* 56/2014, ad esclusione di dipendenti di altri Enti in distacco presso la Città metropolitana;
 - aver conseguito il diploma di Istruzione secondaria superiore nell'anno
-

scolastico di riferimento:

con votazione uguale o superiore a 80/100;

con votazione uguale o superiore a 60/100 nel caso di studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità pari o superiore al 66%.

Il punteggio è determinato dalla somma del voto dell'esame e del punteggio relativo alla fascia ISEE, così come definito annualmente dal decreto consiliare di approvazione del bando.

La graduatoria viene stilata dando priorità agli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità pari o superiore al 66%, in ordine di punteggio ottenuto.

Art. 5

La Commissione per l'assegnazione delle borse di studio viene individuata annualmente con determinazione del/della Dirigente della Direzione competente fra i dirigenti e i dipendenti dell'ente, a rotazione per garantire l'applicazione dei principi di prevenzione della corruzione.

La Commissione sarà costituita da tre componenti e da un/una segretario/a con funzioni verbalizzanti.

Art. 6

La Commissione stila una graduatoria per la concessione dei benefici che verranno erogati sul conto corrente indicato dal genitore o dal beneficiario, se maggiorenne al momento della domanda di partecipazione al bando, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 7

I membri della Commissione svolgono gratuitamente le loro funzioni.

Art. 8

Qualora l'importo messo a bando non possa essere integralmente erogato per assenza di un numero sufficiente di soggetti idonei o per altra motivazione, le somme non erogate verranno destinate ad incrementare il fondo per gli anni successivi.